

ARF. 13

377 1/22

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

20

fu il

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DANILO SESTINI	Presidente
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere - Rel.
ANNA MOSCARINI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere

REVOCATORIA  
ORDINARIA

Ud. 26/10/2021 CC  
Cron. 377  
R.G.N. 29283/2019

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 29283/2019 proposto da:

Valeria Olimpia, elettivamente domiciliata presso la  
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv.  
Aurelio Marino

FMU

- ricorrente -

contro

Fallimento della Finsimon s.a.s. e di Vincenzo Andreano, in persona  
del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliati in Roma, Via  
Filippo Civinini 61, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Fancello  
Serra che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pierpaolo  
Barretta

- controricorrenti -

nonché

2021  
2473

Andreano Vincenzo e Banca Nazionale Del Lavoro s.p.a.

- intimati -

avverso la sentenza n. 3554/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.



Fuc

## FATTI DI CAUSA

1. La Banca nazionale del lavoro convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, i coniugi Vincenzo Andreano e Valeria Olimpia, chiedendo che fosse dichiarato nullo per simulazione assoluta ovvero inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto del 29 febbraio 2008 col quale il marito aveva venduto alla moglie un appartamento sito a Napoli con annesso box auto, nonché il successivo atto del 6 marzo 2008 col quale la [redacted] aveva destinato quei beni, ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., all'educazione, mantenimento e istruzione dei figli.

A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che l'Andreano aveva garantito con fideiussione i debiti della società Genel nei confronti della BNL e che essa attrice aveva invano chiesto il pagamento delle somme dovute sia alla società debitrice che al fideiussore.

Si costituì in giudizio l'Andreano, chiedendo il rigetto della domanda in considerazione del fatto che il trasferimento immobiliare era avvenuto, a suo dire, in attuazione degli accordi da lui raggiunti in sede di separazione con la moglie.

Si costituì anche la [redacted] la quale chiese pure il rigetto della domanda, rilevando che l'atto di acquisto da lei compiuto era stato a titolo oneroso, che ella era ormai separata dal marito e che non era per nulla a conoscenza di quale fosse la situazione patrimoniale di quest'ultimo.

All'udienza di precisazione delle conclusioni intervenne volontariamente in causa il fallimento della Finsimon s.a.s. di Vincenzo Andreano, dichiarando di voler subentrare al creditore nell'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 66 della Legge fallimentare. Sostenne la curatela che il fallimento della società aveva determinato anche, ai sensi dell'art. 147 L.F., quello del socio accomandatario Vincenzo Andreano e che il subentro determinava il venir meno della legittimazione attiva in capo alla BNL creditrice.

FMC

Il Tribunale dichiarò l'improponibilità della domanda avanzata dalla Banca, accolse la domanda di revocatoria proposta dal fallimento e dichiarò inefficace nei confronti dello stesso entrambi gli atti di trasferimento suindicati, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da Valeria Olimpia e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 26 giugno 2019, ha rigettato l'appello, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ai limitati profili di interesse in questa sede, la Corte d'appello ha osservato che il subentro del curatore fallimentare di cui all'art. 66 L.F. determina il venir meno della legittimazione del creditore individuale in ordine all'azione revocatoria.

Quanto alla questione della presunta mancanza di legittimazione attiva della curatela del fallimento della società, la Corte napoletana ha rilevato che le funzioni di curatore del fallimento della società e di curatore del fallimento dei soci illimitatamente responsabile «si cumulano in un unico soggetto, ancorché costituente organo rappresentativo di distinti centri d'interesse». Il curatore, perciò, è legittimato «a proporre ogni iniziativa giudiziaria a tutela dell'integrità del patrimonio sia della società sia dei soci coinvolti nel relativo fallimento, nell'interesse dei rispettivi creditori»; ciò in quanto l'effetto positivo che si determina a causa dell'incremento del patrimonio destinato alla massa dei creditori sociali giova anche al soddisfacimento dei creditori individuali del socio fallito in estensione.

FMAC

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli propone ricorso Valeria Olimpia con atto affidato ad un'unica articolata censura affiancata da memoria.

Resiste la Curatela del fallimento della Finsimon s.a.s. e di Vincenzo Andreano con controricorso.

Vincenzo Andreano e la BNL non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso muove dalla premessa che la BNL non aveva ragioni di credito nei confronti della Finsimon s.a.s., essendo la stessa creditrice soltanto del socio accomandatario Vincenzo Andreano. La circostanza secondo cui, ai sensi dell'art. 148 L.F., in caso di fallimento di una società e dei suoi soci illimitatamente responsabili la funzione di curatore fallimentare è espletata dalla stessa persona non toglie, secondo la ricorrente, che le due procedure restino distinte, caratterizzate da due patrimoni diversi. Ne consegue che la costituzione del solo fallimento della società, e non anche di quello del singolo socio, fa sì che l'interesse del fallimento non contenga anche quello del creditore individuale del socio; mentre la situazione sarebbe diversa se il curatore partecipasse al giudizio «anche come fallimento del socio illimitatamente responsabile», perché in questo caso l'interesse del curatore «contiene quello del creditore particolare del socio».

2. Fatta questa premessa, con la prima censura dell'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di decidere sulla questione principale, cioè quella di stabilire se nella specie era intervenuto in giudizio «soltanto il curatore del fallimento sociale o anche il curatore del fallimento del socio»; circostanza da ritenere decisiva dal momento che il creditore originario, cioè la BNL, era creditore solo del socio illimitatamente responsabile. Avendo la sentenza omesso tale individuazione, la stessa sarebbe affetta da nullità.

Fuc

3. Con la seconda censura dell'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2901 cod. civ. e all'art. 66 Legge fallimentare.

Secondo la ricorrente, l'atto di intervento del curatore fallimentare all'udienza del 12 novembre 2013 dimostrerebbe in modo chiaro (in base all'intestazione e al conferimento della procura alle liti) che egli si era

costituito solo in veste di curatore del fallimento della società, e non anche di curatore del fallimento del socio Andreano. Ciò comporta che la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere i motivi secondo e terzo dell'appello (riportati nel ricorso); la sentenza impugnata, invece, rigettando l'appello, avrebbe violato l'art. 100 cit., perché il curatore del fallimento, avendo partecipato al giudizio solo come curatore del fallimento sociale, non aveva la possibilità «di succedere e/o surrogarsi nella posizione della BNL s.p.a., che non era anche creditore della Finsimon s.a.s.».

4. Con la terza censura dell'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per indeterminatezza dell'oggetto della domanda posta dal curatore fallimentare nella sua comparsa di intervento, in relazione all'art. 2901 cod. civ. e all'art. 66 Legge fallimentare.

Sostiene la ricorrente che, una volta accertata la lacunosità e mancanza di chiarezza dell'atto di intervento del curatore, la Corte napoletana avrebbe dovuto dichiarare la nullità, o comunque il rigetto, delle domande dallo stesso proposte, posto che la curatela non aveva fatto riferimento al proprio stato passivo, non potendo avere rilievo il credito della BNL, dal momento che esso esisteva nei confronti del socio ma non anche della società.

FMC

5. Osserva la Corte che il ricorso, benché molto articolato e suddiviso nelle specifiche censure sopra riassunte, pone in realtà un'unica questione che può essere così sintetizzata: si chiede a questa Corte di stabilire se, dichiarato il fallimento di una società ed esteso il medesimo ai soci illimitatamente responsabili, posto che il curatore del fallimento è lo stesso per legge (art. 148, primo comma, L.F.), questi possa agire, nella qualità di curatore del fallimento della società, anche in revocatoria di atti di disposizione compiuti dai soci illimitatamente responsabili. Ciò, specificamente, in relazione al caso in esame nel quale la BNL, che ha promosso l'azione revocatoria ordinaria alla quale è subentrato il curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 L.F., era creditrice del solo Andreano,

fideiussore della debitrice principale verso la Banca, e non anche della società Finsimon, della quale l'Andreano era socio accomandatario.

5.1. Questi essendo i termini del problema, la risposta non può che essere positiva.

È opportuno ricordare, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata nel senso che la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore della società, poiché l'effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali (in questo senso la sentenza 13 luglio 2007, n. 15677, correttamente richiamata dalla Corte napoletana, in linea con le sentenze 25 maggio 2001, n. 7105, e 20 ottobre 2006, n. 22629).

La sentenza n. 15677 cit., in particolare, ha osservato che l'attitudine dell'azione revocatoria esperita dal curatore del fallimento sociale a produrre effetti vantaggiosi rispetto all'intero ceto creditorio «rappresenta lo snodo decisivo che elide il discrimine tra la legittimazione esclusiva degli organi di gestione delle relative masse» e consente di attribuire «il potere di agire in giudizio anche al curatore del fallimento sociale, in senso concorrente e alternativo al curatore che rappresenta la massa del singolo socio». In altri termini, l'azione revocatoria intrapresa dal curatore del fallimento della società (pure se non anche nella qualità di curatore del fallimento del socio) in riferimento ad un atto dispositivo del socio giova ad incrementare la massa dei creditori di quest'ultimo ma giova anche, indirettamente, ai creditori sociali. Tutto ciò mantenendo fermo il principio, sul quale non c'è discussione, per cui le due masse fallimentari e le relative procedure rimangono comunque distinte (v. sul punto, tra le altre, la sentenza 13 dicembre 2007, n. 26177).

La sentenza n. 15677 cit., quindi, ha preso consapevolmente le distanze dal precedente, definito come «isolato», costituito dalla sentenza 1° marzo 2005, n. 4284, che è pervenuta a conclusioni opposte; non a caso,

Fuc

infatti, quest'ultima è l'unica alla quale si richiama l'odierna parte ricorrente, ma si tratta di un precedente superato.

Osserva questo Collegio che il successivo evolversi della giurisprudenza è concorde sulla linea tracciata dalla sentenza n. 15677 del 2007, il cui principio è stato confermato da molte pronunce successive (senza pretese di completezza devono essere citate la sentenza 25 gennaio 2013, n. 1778, l'ordinanza 21 gennaio 2016, n. 1103, e l'ordinanza 25 settembre 2017, n. 22279).

A questo consolidato orientamento l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità.

Ne consegue che tutte le censure prospettate nel ricorso risultano prive di fondamento.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 8.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Il Presidente  
*[Handwritten Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8

oggi, .....

- 7 FEB 2022



Il Funzionario Giudiziale  
Luca PASSETTI

*[Handwritten Signature]*

*Fuc*